

Ecc.mo CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

RICORSO IN APPELLO CAUTELARE

Avverso e per la riforma

dell'Ordinanza del TAR Lazio Roma Sez. I

n. 3506/2023 pubblicata il 06.07.2023

in materia di pubblico impiego privatizzato

PER DOTT.SSA MANUELA GAGLIARDI (C.F. GGLMNL78B60H501Q), nata a Roma il 20.02.1978 ivi residente alla Via Giuseppe Allievo n. 63, rappresentata e difesa, giusta procura in copia informatica che si allega e notifica unitamente con il presente atto, dall'Avv. Manfredo Piazza C.F. PZZMFR62T12D086B, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Roma Via Faleria n. 17. Si chiedono notifiche e comunicazioni al fax n.0697275553 e/o pec: manfredopiazza@pec.giuffre.it e/o Ricorrente

CONTRO: PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Roma, elettivamente domiciliata ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; fax: 06.96514000; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. Resistente

CONTRO: SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in persona del Segretario Generale pro tempore, con sede legale in Roma, Piazzetta Capo di Ferro, elettivamente domiciliato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587; fax: 06.96514000; pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), presso i cui uffici, siti in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12. Resistente

E altresì nei confronti di tutti i controinteressati presenti nella graduatoria impugnata allegata in atti,

che in essa risultano sia quali vincitori sia quali idonei così come elencati e qui si seguito riprodotta: <<

I sotto indicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 50 *assistenti amministrativo giuridico economico* (ex Area II – fascia retributiva F2) nei ruoli della Giustizia amministrativa, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti di ammissione

S.L. PIAZZA & PARTNERS

00183 Roma Via Faleria n. 17 manfredopiazza@gmail.com 33563067632

<i>Candidati vincitori</i>	
1	MARCHESE Giulia Emanuela
2	SICILIANI ALOE Chiara
3	CAMERLINGO Edvige
4	FREZZETTI Andrea

S.L. PIAZZA & PARTNERS

00183 Roma Via Faleria n. 17 manfredopiazza@gmail.com 33563067632

5	CUOMO Camilla
6	SEVERINO Pietro Giorgio
7	MOSCARIELLO Anna
8	CELIMA Domenico
9	DI RENNA Daniela
10	MARCHESE Luca
11	FICHERA Lucia
12	BIRCOLOTTI Alessandra
13	CAPORALE Maria Agata
14	GUARRACINO Francesco
15	LEVI Luisiana
16	ZUMPANI Federico
17	DE TRIZIO Ignazio
18	BIGELLI Marta
19	RUSSO Irene
20	CAPORASO Luigi
21	TOPO Ivana
22	ASHRAF NOUBARI Daria
23	PROIETTI CATERINOZZI Alessandro
24	CAPPELLO Salvatore
25	PATRUNO Milena
26	POLITO Giuseppina
27	QUARTA Dalila
28	GILI Francesca
29	IACONE Cristina
30	CABASINO Livia
31	DI DOMENICANTONIO Silvia
32	BIVONA Giusy
33	PISANTI Alessia
34	PETRONE Giulio
35	FRANCAVILLA Vincenzo
36	IACONE Marco
37	CACCIANINI Valentina
38	DANIELE Maria
39	CATALDI Michela
40	GUIDA Maria Giovanna

41	LA FORGIA Mario
42	GUGLIELMI Adriano
43	MOLLEY Bernardo
44	SECCI Cristiana
45	LAZZARI Rossella
46	ZOLLO Chiara
47	GALLELLI Vincenzo
48	MELOCCARO Aurora
49	FUSCO Francesca
50	MONTI Luisa

Art. 3

I sotto indicati candidati sono dichiarati idonei del concorso pubblico per il reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di n. 50 *assistenti amministrativo giuridico economico* (ex Area II -fascia retributiva F2) nei ruoli della Giustizia amministrativa

<i>Candidati idonei</i>	
51	FRATANTONIO Alessia
52	MAZZIOTTA Cristina
53	LIZZIO Francesca
54	ISIDORO Mario
55	LOVERSO Federica
56	CAVALIERE Emma
57	PAPA Giulia
58	LIVECCID Giuseppe
59	CAIULO Paola
60	CALIO' Alessia
61	DE CHIARA Silvia
62	FALCONE Clotilde
63	PALMER! Marida
64	RISOCARO Simona
65	LEUZZI Federica
66	DI GIACINTO Giuseppe

S.L. PIAZZA & PARTNERS

00183 Roma Via Faleria n. 17 manfredopiazza@gmail.com 33563067632

67	CAPIROLA Maria Rosaria
68	CIANCIOSI Marco

S.L. PIAZZA & PARTNERS

00183 Roma Via Faleria n. 17 manfredopiazza@gmail.com 33563067632

69	RODORIGO Valeria
70	SCAFURI Alessandra
71	MAZZEO Francesca Assunta
72	RUSSO Ilaria
73	CAPPELLO Mariarita
74	NICCOLETTI Riccardo
75	LIZZIO Giuseppe
76	BUA Mariagiovanna
77	BELFIORE Vittoria
78	TAGLIAFERRI Giuseppina
79	DI BENEDETTO Anna Maria
80	PANAGIA Angela
81	LA DAGA Doriana
82	LA ROSA Marta
83	ANGELINI Leonardo
84	CARPENTIERO Alessandro
85	ARONADIO Paolo
86	PINNA Martina
87	CARNEVALE Manuela
88	STORELLI Filomena
89	CAVALLARO Alessandra
90	DI BENEDETTO Elisa
91	CAIAZZO Silvia
92	RICCIARDI Ludovica
93	CONTI BELLOCCHI Martina
94	IULIANI Serena
95	DI MURO Giovanna
96	ORLANDO Michelino
97	BONFIGLIO Alberto
98	CESARATTO Luca
99	SBARDELLA Patrizia
100	PICCOLO Cristina
101	NASELLI Ilaria
102	STOPPA Francesca
103	CAPONI Marco

S.L. PIAZZA & PARTNERS

00183 Roma Via Faleria n. 17 manfredopiazza@gmail.com 33563067632

104	LETIZIA Maddalena
105	ZANI Valeria
106	FERRERA Ivan
107	MELIS Eleonora
108	FEDERIGID Carlotta
109	STAIANO Eugenia
110	GABRIELLI Christian
111	INTERRANTE Mariangela
112	CAPUTO Elena
113	PORCINO Stefania
114	NAPPI Annalisa
115	MONASTRA Veronica Maria Rita
116	GENTILE Sofia
117	MALAFARINA Francesca
118	LICATA Tiziana
119	MAZZIOTTA Michele
120	LETO Sergio
121	CALDARONI Francesca
122	NICOTRA Eleonora
123	LEGGIO Maria Sofia
124	AMORETTI Paola
125	RAGUSA Rosalba
126	IPPOLITO Emanuela
127	FORLEO Rosa
128	ROMANO Valentina
129	CARDARELLI Francesca
130	MONTEMURRO Maria Caterina
131	MARZO Donatella
132	CUOMO Stefano
133	AFELTRA Alessia
134	MANGIARACINA Simona
135	LEONETTI Isabella
136	SCIORTINO Daniela
137	CAPOGROSSI GUARNA Luciano
138	ALLOGGIA Valeria

13	MASCOLO Giovanna
140	LAMAJ Sonila
141	BUFALO Iris
14	MEUTI Daniele
14	MANCO Francesco
14	CARPENEDO Francesco
145	RUBERTO Antonino

>>

LA VICENDA CONTENZIOSA E PROCESSUALE

Con ricorso r.g. n. 3506/2023 e successivi motivi aggiunti, l'odierna appellante impugnava – anche in via cautelare- i seguenti atti e provvedimenti: **giudizi espressi** <<*nelle due prove scritte 21/30 in entrambe e orale (19/30) nei confronti della odierna ricorrente dalla Commissione esaminatrice DEL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 67 UNITA' DI PERSONALE NON DIRIGENZIALE CON PROFILO DI ASSISTENTE (n. 50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 –cod. concorso 2 “ASSAMM”)*, dal quale è stata esclusa (e quindi non inserita nella graduatoria degli idonei), per non avere raggiunto il minimo sufficiente 21/30 su entrambe le prove scritte e orali. Nonché per l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione, dei relativo verbale contenenti eventualmente ulteriori valutazioni ed altresì del verbale, ove esistente, contenente i criteri predeterminati di valutazione delle prove d'esame scritte e orali, di cui si riserva la formulazione di motivi aggiunti all'esito degli accessi richiesto e di cui attualmente non si ha conoscenza contenente le motivazioni del giudizio numerico reso dalla suddetta Commissione in merito agli elaborati redatti nelle prove scritte sostenute dalla candidata qui

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

ricorrente, previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo ed adeguato, ivi compreso procedere, a mezzo di nuova apposita commissione ad hoc costituita con componenti diversi da quelli precedenti, a un riesame degli elaborati in questione, che comprenda sia le operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato. Ovvero, la nuova sottoposizione alle suddette prove scritte, se del caso con apposita sessione speciale, nella prima Camera di Consiglio utile, che fin da ora si chiede di fissare dei seguenti atti e provvedimenti: - Riservando fin da ora ulteriori motivi con "motivi aggiunti" all'esito dell'istanza di accesso agli atti già inoltrata all'Amministrazione. - Nonché per l'annullamento di ogni ulteriore atto e provvedimento connesso e/o consequenziale e/o presupposto.>>

*** **

Con motivi aggiunti impugnava altresì: verbale n. 11 del 12.01.2023, della commissione d'esame relativo alle prove scritte della stessa candidata istante e relativa valutazione; verbale n. 17 del 10.02.2023 recante i criteri di valutazione delle prove orali; verbale n. 24 del 17.03.2023 della commissione d'esame relativo allo svolgimento della prova orale della candidata istante e relativa valutazione; graduatoria approvata nella quale la ricorrente odierna risulta esclusa, pubblicata in data 14.04.2023 successivamente alla notifica del ricorso avvenuta il 06.04.2023.

I suddetti motivi aggiunti venivano ritualmente e tempestivamente notificati mediante notifica per pubblici proclami.

Fissata l'udienza camerale il TAR rigettava la richiesta di sospensiva, affermando *“al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare;*

Rilevato, al riguardo, che il ricorso non presenta aspetti di presumibile fondatezza con riferimento al giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione di concorso all'esito della prova orale, e che, sotto il profilo del periculum in mora, non viene allegato alcun pregiudizio irreparabile agli interessi della parte ricorrente nelle more della definizione del giudizio.”

Nel ricorso in primo grado e, in particolare, nei motivi aggiunti, la ricorrente esponeva testualmente:

<<per quanto riguarda la prima prova scritta, in “diritto amministrativo”, avente a oggetto *“La motivazione nel provvedimento amministrativo”*, si può notare come la candidata qui ricorrente si è soffermata con un'ampia premessa sul procedimento amministrativo e sui tratti essenziali del provvedimento amministrativo, pervenendo poi a una sintetica illustrazione del dovere di motivazione dei provvedimenti, quale elemento essenziale dei provvedimenti.

La seconda prova scritta in materia di *“Giustizia amministrativa”*, aveva a oggetto *“Il divieto di nova nell'appello”*. La candidata ha svolto ad avviso dello scrivente un compito ampiamente esaustivo, composto da una doverosa e articolata premessa sugli organi di secondo grado nella giurisdizione e sui mezzi di impugnazione, entrando in modo appropriato pertinente e pregnante su tema vivo dei nuovi mezzi di prova e documenti, con relative eccezioni nel giudizio di appello.

In entrambe le prove scritte è stato attribuito il voto 21/30.

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

All'esito della prova orale la Dott.ssa Gagliardi veniva valutata con "19" e il seguito

giudizio: <<

GAGLIARDI	Manuela	19	La candidata non raggiunge la votazione minima sufficiente per superare la prova orale, mostrando una conoscenza gravemente insufficiente, per non aver risposto o per aver risposto in modo altamente lacunoso in: diritto amministrativo e disciplina del rapporto di lavoro e Ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi e lingua straniera; diritto costituzionale e diritto processuale amministrativo e diritto privato e elementi di informatica.
-----------	---------	----	---

Appare evidente come i suddetti giudizi numerici e sentitici (sulla prova orale) risultino manifestamente illogici e contraddittori, sia in relazione agli stessi criteri che si è data la commissione, sia rispetto ai contenuti delle prove scritte della odierna ricorrente.

Più specificamente, occorre in primo luogo, considerare che **per l'accesso al concorso in oggetto viene richiesto il titolo di diploma di scuola superiore**. Pertanto, appare *ictu oculi* evidente come la Commissione abbia usato **un metro di valutazione rispetto agli elaborati redatti dalla Dott.ssa Gagliardi del tutto sproporzionato rispetto a quanto esigibile da un candidato che non può che avere nozioni di base rispetto alle materie richieste e comunque avere le competenze tipiche di un diplomato e non di un laureato**. Inoltre, appare evidente come non si sia tenuto conto che lo svolgimento di entrambi i compiti scritti svolti da parte dell'odierna ricorrente risultino lineari e con contenuti pertinenti, espressi anche in modo tecnicamente appropriato e valido. E, sebbene, per la

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

prima prova si può al più rimproverare un eccessivo soffermarsi sui temi del provvedimento piuttosto che sulla motivazione vera e propria e quindi di avere un po' spostato il baricentro del tema; nella seconda prova risulta davvero difficile trovare lacune e/o errori di contenuto o di forma che giustificano un voto che non sia vicino all'eccellenza e quindi almeno tra 27 e 30.

Dunque anche rispetto ai criteri dettati dalla stessa Commissione per la valutazione degli elaborati **delle prove scritte**, avendo la candidata con chiara evidenza, a una attenta lettura degli stessi, in forma italiana corretta sia sotto il profilo grammaticale che ortografico e sintattico. Ma anche esponendo con evidente "padronanza" le materia e gli istituti giuridici trattati e con notevole chiarezza espositiva. come richiesto dai criteri che la stessa Commissione si era data per le prove scritte.

Di riflesso appare del tutto contraddittorio con i contenuti dei suddetti elaborati che **nella prova orale** la Dott.ssa Gagliardi abbia potuto essere così disastrosa anche in materie (Diritto amministrativo e Costituzionale) per le quali, da un lato, aveva dato prova di destreggiarsi egregiamente negli scritti e, dall'altro, aveva ottenuto negli esami sostenuti all'università voti altrettanto egregi, come dagli allegati statini prodotti con il deposito del ricorso.

Peraltro, non risulta assolutamente vero che la dott.ssa Gagliardi non abbia risposto o "risposto lacunosamente" in tutte le materie e particolarmente quelle in cui aveva pure sostenuto ottimamente, ossia Diritto Amministrativo, Costituzionale e Giustizia Amministrativa.

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

- **VIOLAZIONE DEI CRITERI** DI VALUTAZIONE NELLA PROVA ORALE DETTATI NEL VERBALE N. 17 DEL 10.02.2023
- **ECESSO DI POTERE PER INSUFFICIENTE ISTRUTTORIA** PER AVERE OMESSO DI RIPORTARE IN MODO ESAUSTIVO LA PROVA DI LINGUA STRANIERA, ESPLETATA MA NON RIPORTATA, IL CUI ESITO POSITIVO POTEVA COMPORTARE UN AUMENTO DEL VOTO FINALE DA 21/30 IN SU'
- **ECESSO DI POTERE PER ILLOGICITA' MANIFESTA E CONTRADDITTORIETA'** TRA GLI ELABORATI REDATTI NELLA PROVA SCRITTA E IL GIUDIZIO RESO NELLA PROVA ORALE NEL QUALE SI AFFERMA CHE LA CANDIDATA NON HA RISPOSTO O HA RISPOSTO LACUNOSAMENTE NELLE MATERIE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO DIRITTO PROCES-SUALE AMMINISTRATIVO E COSTITUZIONALE

Lo stesso giudizio sintetico della prova orale viene espresso in modo contrastante rispetto ai criteri di valutazione delle prove orali enucleati nel verbale n. 17 del 10.02.2023: detti criteri infatti prevedono:

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

i) presentare una forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, ortografico, sintattico e grammaticale, dimostrare il possesso, da parte del candidato, di un'adeguata padronanza della terminologia giuridica e della necessaria chiarezza espositiva;

ii) presentare una pertinente ed esauriente trattazione dell'argomento, con dimostrazione da parte del candidato di una adeguata conoscenza dell'istituto, in correlazione con i principi fondamentali della materia;

iii) rivelare la capacità argomentativa, critica e sistematica del candidato;

iv) essere improntata ad una ragionevole sinteticità.

La prova di lingua straniera si svolgerà con una presentazione del candidato in lingua e con la lettura e traduzione di un brano in lingua appositamente sorteggiato. La prova è valutata alla stregua dei criteri di:

- comprensione del testo;
- correttezza lessicale, grammaticale e sintattica;
- fluidità di pronuncia.

Da quanto risulta nel giudizio espresso sulla prova orale dalla Commissione esaminatrice **la candidata si sarebbe mostrata scarsa e insufficiente in tutte le materie**. Tutto ciò risulta assai poco credibile ma soprattutto inadeguato rispetto ai suddetti criteri nei quali si chiede di verificare la preparazione del **discente attraverso una griglia definita di cui non v'è traccia alcuna nel giudizio espresso dalla Commissione che con formula *tranchant* dichiara che la candidata non risponde o risponde lacunosamente in tutte le materie**. Sebbene la sinteticità richiesta possa ridurre i giudizi all'essenziale. Tuttavia di fronte a un esito così perentorio non possono non sorgere dubbi che nascono proprio dal contenuto delle prove scritte nelle due materie Diritto amministrativo e Diritto processuale amministrativo, unitamente a tutte le altre, in cui la candidata ha dimostrato di avere

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

una conoscenza e una competenza di base abbastanza solida che si riscontra nei contenuti esposti negli elaborati scritti che risultano completi ed esposti in modo articolato e con una progressione logica più che apprezzabile. A fronte di tali contenuti, non si vede come possa risultare che la candidata non fosse capace di rispondere o rispondere "lacunosamente" anche in queste materie.

Sarebbe stato preciso dovere della Commissione, anziché esprimere il giudizio con un coacervo indistinto di non risponde o risponde lacunosamente sostanzialmente in tutte le materie, riferire in quali materie non rispondeva la candidata o era più lacunosa. Ciò al fine di consentire il necessario discernimento rispetto alle domande poste al candidato e alle risposte fornite, indicando le materie in cui tali lacune o addirittura mancanza totale di risposte si siano verificate. In particolare, anche per comprendere se le domande poste al candidato fossero o meno pertinenti alla materia e alla competenza richiesta per superare la prova.

Nel giudizio non è dato nemmeno conto IN MODO CORRETTO E COMPLETO della prova in materia **di lingua straniera**, alla quale invece i criteri di valutazione enucleati dalla Commissione attribuiscono particolare enfasi con "*lettura e traduzione di un brano*". La ricorrente (che possiede titoli che attestano la conoscenza di della lingua inglese con certificazione) ricorda di avere espletato tale prova egregiamente, avendo risposto, letto e tradotto correttamente il brano sorteggiato, ma nel verbale non v'è traccia dello svolgimento della prova in tale materia. E' evidente che il giudizio positivo anche di questa sola prova avrebbe potuto portare a una valutazione migliore con l'aggiunta anche di solo due punti che avrebbero consentito alla candidata di ottenere almeno l'idoneità.

Studio legale PIAZZA

00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553 manfredopiazza@gmail.com

La mancanza di qualsiasi riferimento a tale prova di lingua straniera da un lato penalizza la votazione della candidata e, dall'altro, dimostra una eccessiva superficialità del giudizio che rappresenta ex sé **un vizio di eccesso di potere per insufficiente (giacchè stando al tenore del verbale sembra quasi che non sia stata nemmeno espletata) e per illogicità manifesta del giudizio espresso in quanto riporta il risultato relativo a tale parte della prova orale, la cui valutazione positiva avrebbe potuto portare la candidata a raggiungere il minimo necessario a ottenere l'idoneità ovvero 21\30.**

Il postulato di tali sequenze procedurali non può che essere quello di ritenere validamente espressi i titoli da parte dei ricorrenti, con conseguente attribuzione del corrispondente punteggio finale aumentato di 3 punti e ricollocazione in graduatoria in posizione conforme al nuovo punteggio.

La graduatoria pubblicata il 14.04.2023 risente ovviamente in via derivata dei vizi degli atti e provvedimenti qui impugnati e che hanno portato alla sua errata formazione, che vede la candidata ricorrente esclusa anche dalla graduatoria degli idonei per non avere raggiunto il minimo sufficiente ovvero una media di 21/30 in tutte le prove. Pertanto, è da impugnare e chiederne l'annullamento per quanto di ragione, proprio in riferimento alla circostanza che essa non contempla tra i vincitori né tra gli idonei la odierna ricorrente.

Consegue la necessità di una nuova valutazione degli elaborati, con rideterminazione del punteggio per le prove scritte e quindi del punteggio finale, anche a seguito di eventuale ripetizione della prova stessa, così come della prova orale, con riconvocazione della Commissione d'esame (in diversa e nuova composizione).

SOSPENSIVA

Si insiste infine nell'adozione di provvedimenti cautelari richiesti per le medesime ragioni già esposte nel ricorso primigeno.

L'attesa dei tempi di definizione della presente vertenza nel merito non consentirebbe di tutelare adeguatamente e compiutamente i diritti della ricorrente, atteso che gli atti impugnati sono già lesivi per le immediate conseguenze determinate in danno della ricorrente con la sua esclusione dalla graduatoria.

Tale attesa costringerebbe la candidata ad aprire nuove vertenze, probabilmente anche in altre sedi giurisdizionali, dovendo impugnare ulteriori atti conseguenti, parimenti illegittimi per derivazione, che andrebbero a consolidare i negativi ed esiziali effetti economici e giuridici degli atti qui in contestazione e di cui si chiede la sospensione, prima ancora che l'annullamento. Con non trascurabili aggravii di spese ed oneri a carico degli stessi...>>

*** *** ***

Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, mentre restavano contumaci i controinteressati e la causa veniva decisa in sede cautelare con l'Ordinanza qui appellata, con la quale il TAR Lazio di Roma respingeva il ricorso per mancanza del *fumus* e del *periculum in mora*.

I surriportati motivi e conclusioni contenuti nel ricorso primigeno e nei successivi ricorsi con motivi aggiunti qui si intendono integralmente richiamati e facenti parte integrante del presente atto, così come sopra riportati.

Pertanto si propone impugnativa avverso e per la riforma della stessa ordinanza cautelare di rigetto per i seguenti

MOTIVI DI APPELLO CAUTELARE

Si ripropongono in questa sede tutti i motivi già esposti nel ricorso primigeno e nei "motivi aggiunti".

E, inoltre, i seguenti motivi specifici di censura dell'Ordinanza appellata:

FUMUS

Per il *fumus* il TAR asserisce che lo stesso non sarebbe assistito da idonea fondatezza con riferimento alla sola prova orale.

Ciò starebbe a significare, secondo un procedimento logico implicito nell'interpretazione dell'Ordinanza qui gravata, che lo stesso TAR dovrebbe aver ritenuto ingiusti e quindi errati i giudizi espressi nelle prove scritte, ma non fondati i motivi afferenti al giudizio espresso dalla Commissione esaminatrice nella prova orale.

Non v'è chi non veda come la decisione del TAR Capitolino qui appellata sia palesemente affetta da

MOTIVAZIONE ILLOGICA E CONTRADDITTORIA

In effetti, il provvedimento cautelare riferisce la sua prognosi nefasta sul *fumus* del ricorso esclusivamente al giudizio espresso dalla Commissione sulla prova orale.

Come sopra già osservato, deve presumersi, sotto il profilo logico, che riguardo ai giudizi delle due prove scritte, contestati espressamente e con specifici motivi dalla ricorrente, il TAR abbia ritenuto che le censure dovessero essere fondate: non si spiegherebbe, infatti, il riferimento espresso ed esclusivo fatto nella motivazione dell'Ordinanza alla non fondatezza delle censure relative alla sola prova orale.

Oppure sembrerebbe dal tenore dell'Ordinanza che il Tar non abbia addirittura esaminato le articolate censure con cui la ricorrente aggrediva i giudizi delle prove scritte.

Volendo tenere tale ultima ipotesi in via subordinata, essendo il mancato esame dei fatti denunciati con riferimento agli elaborati scritti, ex sé, motivo di riforma per **omesso esame di motivi decisivi ai fini della pronuncia**, appare opportuno soffermarsi **sull'errato convincimento del TAR in relazione al giudizio espresso dalla Commissione sulla prova orale**. Il **Voto 19** viene accompagnato dal giudizio sintetico: *“La candidata non raggiunge la votazione minima sufficiente per superare la prova orale, mostrando una conoscenza gravemente insufficiente, per non aver risposto o per aver risposto in modo altamente lacunoso in: **diritto amministrativo e disciplina del rapporto di lavoro e Ordinamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi e lingua straniera**; diritto costituzionale e diritto processuale amministrativo e diritto privato e elementi di informatica”*.

Non si vede come si possa affermare che le censure dedotte sul punto dalla ricorrente possano considerarsi non assistite da un *fumus* idoneo a giustificare i provvedimenti cautelari invocati, atteso che da una semplice lettura delle prove scritte sostenute emerge chiaramente una evidente capacità della ricorrente di destreggiarsi in concetti giuridici articolati e ben coordinati.

Inoltre, se **il TAR non ha ritenuto infondate le censure sulle prove scritte ne consegue che la ricorrente avrebbe quanto meno diritto a essere riesaminata nelle suddette prove scritte.**

Soprattutto nel secondo scritto, prova di diritto processuale amministrativo, si palesa, con estrema evidenza, una completezza di esposizione da parte della candidata dei concetti e degli istituti implicati nella traccia, che collide in modo stridente con il giudizio della Commissione, la quale, sostanzialmente, riporta, senza alcuno specifico discernimento materia per materia, un poco credibile e inattendibile di “*conoscenza gravemente insufficiente, per non aver risposto o per aver risposto in modo altamente lacunoso in...*” tutte le materie.

Si osserva, in particolare, che se per le materie di diritto amministrativo e Ordinamento del CDS e dei TAR e Diritto Costituzionale, appare davvero difficile immaginare che la candidata, laureata con laurea magistrale in giurisprudenza, fosse così impreparata in dette materie in **un concorso in cui è richiesta una conoscenza per diplomati, ossia per candidati che non hanno nemmeno mai studiato il diritto.**

Tale convincimento, come detto, è rafforzato dalla redazione dei due elaborati scritti e in particolare dal secondo, da cui si evince un modo di esprimersi corretto sia nella forma scritta, ortografia sintassi e lessico, che giuridicamente. Ma anche una completezza di esposizione che non lascia spazi all’idea che la stessa candidata possa essersi presentata alla prova orale con una così ampia e vasta carenza di preparazione, da non rispondere o rispondere lacunosamente in tutte le materie.

È evidente che il giudizio è effetto da chiara superficialità laddove si esprime con una critica alla prova sostenuta dalla candidata qui ricorrente fin troppo generica e tutt’altro che credibile.

La censura di inattendibilità del giudizio viene corroborata ulteriormente dalla circostanza che **la prova linguistica orale**, ad esempio, **richiedeva una valutazione specifica che mal si concilia con la generica motivazione “non risponde o risponde lacunosamente”**, proprio per la struttura della prova linguistica che si basa anche su criteri quali la “*pronuncia*” “*la comprensione del testo*”, i quali presuppongono un esame diverso del discente rispetto al mero “**rispondere**”. Cioè, se la candidata avesse palesato carenza nella preparazione la valutazione, il giudizio avrebbe dovuto riportare scarsità **nella pronuncia e nella comprensione nel testo.** **L’ammasso in un’unica formula in cui racchiudere il giudizio negativo sulla prova orale** sostenuta nelle varie materie dalla candidata in “non risponde” o “risponde lacunosamente” sostanzialmente in tutte le materie è, ad avviso dello scrivente, in chiaro sintomo di **eccesso di potere per carenza istruttoria** o comunque

superficialità dell'esame a cui è stata sottoposta la discente in quanto non è dato comprendere, per esempio, o comunque appare illegittimo e fuorviante, come **nella materia linguistica** si sia potuto formare un giudizio di non risposta, essendo invece la prova basata sulla lettura di un **testo da comprendere e pronunciare correttamente**.

Nei criteri di valutazione enucleati dalla Commissione si parla di "*lettura e traduzione di un brano*".

La ricorrente, come già esposto in primo grado, possiede titoli (indicati nella domanda di partecipazione, che attestano la conoscenza della lingua inglese con certificazione e ricorda di avere espletato tale prova egregiamente, avendo risposto, letto e tradotto correttamente il brano sorteggiato e tuttavia di tali operazioni nulla risulta nel relativo verbale e ancor meno nel giudizio. E' evidente che il giudizio positivo anche di questa prova orale in lingue avrebbe potuto apportare un ulteriore punteggio da attribuire quale effetto di una più congrua valutazione migliore e con la conseguente aggiunta di qualche punto nel voto (gliene bastavano 2 per consentirle di ottenere almeno l'idoneità).

La mancanza di qualsiasi riferimento nel relativo verbale allo svolgimento della prova di lingua straniera penalizza la votazione finale della candidata; e dimostra anche una eccessiva superficialità del giudizio, la quale deve considerarsi, *ex sé*, vizio di eccesso di potere per istruttoria insufficiente o travisamento dei fatti non venendo riportate operazioni che invece sono state effettuate.

Da quanto precede emerge chiaramente che si devono ritenere illegittimi i giudizi espressi su tutte le prove sostenute dalla ricorrente, con conseguente diritto al riesame dei suoi elaborati e sottoposizione a nuova prova orale.

PERICULUM IN MORA

Il Tar afferma nell'Ordinanza che non ravvisi un sufficiente pregiudizio grave ed irreparabile che giustifichi l'adozione di un provvedimento cautelare.

Ma sul punto si osserva che il *periculum in mora*, in subjecta materia è in *re ipsa* in quanto il mancato accoglimento della domanda cautelare impedirebbe in via definitiva alla ricorrente di poter prendere parte alla graduatoria di merito con l'impossibilità di accedere all'assunzione in uno dei posti assegnabili anche per scorrimento della graduatoria.

La graduatoria di merito del concorso ha validità biennale. Durante il tempo necessario per giungere ad una decisione definitiva, la ricorrente rischierebbe di subire un grave ed irreparabile pregiudizio del proprio diritto al lavoro ed esattamente la possibilità di ottenere alcuna assunzione ed il timore che la stessa graduatoria decada prima dell'assunzione di tutti gli aventi diritto.

Inoltre, risulta che tutti i candidati dichiarati vincitori e idonei dal concorso in esame, ad oggi, siano già stati assunti con contratti a tempo indeterminato e stiano attualmente svolgendo l'anno di prova.

Appare, dunque, di tutta evidenza che il danno sia grave e irreparabile atteso che il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria di merito del concorso va tutelato nell'immediatezza, determinandosi, altrimenti, una situazione lesiva irreversibile. La ricorrente, dunque, ha interesse a vedersi riesaminare nelle prove sostenute, in forza di un provvedimento cautelare, ed essere in seguito al punteggio che otterrà inserita tra gli idonei al concorso, ancorché con riserva, in attesa della decisione di merito.

Inutile dire che, ove la sospensiva non venisse concessa, tale interesse nemmeno potrebbe trovare ristoro con l'esclusivo annullamento degli atti impugnati, visto che ad essere pregiudicati definitivamente sarebbero sia il diritto costituzionalmente garantito che l'aspettativa all'assunzione in uno dei posti tra i vincitori o assegnabili tra gli idonei per scorrimento della graduatoria.

CONCLUSIONI

Si chiede che, in riforma dell'Ordinanza appellata, venga accolta l'istanza cautelare formulata in primo grado e qui reiterata e si rassegnano le conclusioni come riportate nel ricorso primigeno, nei motivi aggiunti, siccome integrate con quelle odierne.

Si producono documenti come da indice.

SI CHIEDE SI ESSERE AUTORIZZATI ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, STANTE LA OGGETTIVA IMPOSSIBILITÀ DI NOTIFICARE A TUTTI I CONTROINTERESSATI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIA IL PRESENTE GRAVAME.

Dichiara che il valore della causa è indeterminabile.

Roma, 04.09.2023

Avv. Manfredo Piazza